

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE ANNUALE 2023 COME DA INTESA 2022/2024 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL'INTESA PREVISTA DALL'ARTICOLO 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 e SS.MM.

ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE BASILICATA

VISTI

- L'Intesa sancita il 3 novembre 2021 Rep. n. 224/CRS tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 43 del d.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. ed in particolare l'articolo 1, comma 2 dell'Intesa in parola di cui il presente Accordo costituisce parte allegata, nonché l'articolo 8 della stessa;
- l'Accordo interregionale per il triennio 2022/2023, sottoscritto dal MiC- Direzione generale Spettacolo e dalla Regione **BASILICATA** in data **27 aprile 2022** ns prot. 4138-P;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale spettacolo del MiC, trasmesse entro la data indicata dall'articolo 1, comma 3 dell'Intesa, ovvero entro il 1° dicembre 2022, con cui le stesse esprimono, nella forma di una manifestazione di interesse, la propria intenzione a sottoscrivere il presente schema di Accordo interregionale per l'annualità 2023;
- La comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l'esercizio corrente di riferimento della quota FNSV da destinare alle residenze, come previsto dall'articolo 2, comma 1 dell'Intesa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall'articolo 2, commi 2 e 3, dell'Intesa;
- La tabella approvata in sede di Tavolo tecnico tra Regioni aderenti all'Intesa e Direzione generale Spettacolo del MiC riunitosi in data 26 aprile 2023, e successivamente aggiornata a seguito dell'adesione della regione Lazio, nella quale si evidenziano le quote di cofinanziamento tra le Regioni e la Direzione generale del MiC, allegata al presente accordo **(All. A)**;
- La tempistica e la modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell'Intesa triennale 2022/2024 e ai successivi anni del triennio;
- La pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell'Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall'articolo 2 dell'Intesa;
- La quota del FNSV destinata all'attuazione dell'articolo 43 "Residenze", pari ad euro 2.800.000,00 (duemilionioottocentomila/00), come da D.M. del 14 aprile 2023, rep. n. 168 registrato dalla Corte dei Conti il 29 aprile 2023 al n 1268;
- Il Decreto Direttoriale del 26 maggio 2023 rep. n. 445, con il quale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l'annualità 2023;

CONSIDERATO CHE

Il presente Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per l'annualità 2023, secondo quanto previsto dall'Intesa del 3 novembre 2021;

Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all'Intesa e la Direzione generale del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 dell'Intesa;

TRA

La **Direzione generale Spettacolo** del MiC, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del Dirigente del Servizio I Dott.ssa Carmelina Miranda su delega del Direttore Generale DG-S n. 581 del 7 giugno 2023

E

La **Regione BASILICATA** d'ora in avanti Regione, con sede in Potenza, via Vincenzo Verrastro 4, 85100 C.F. 80002950766., aderente all'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2022/2024 con la manifestazione di interesse e con la successiva lettera di adesione prot. MiC 1086-A del 7 febbraio 20232 (**All. B**), nella persona Capo di Gabinetto Dott. Michele Busciolano

di seguito denominate "Le Parti".

Art. 1 Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di programma (di seguito "**Accordo**") è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del "**Centro di Residenza**" e delle "**Residenze per Artisti nei territori**" (di seguito per brevità "Residenze") che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall'Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all'Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le Province autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell'articolo 2 dell'Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall'Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle **Linee guida** allegate al presente Accordo (**all.to C**).
4. I "Centri di Residenza" come definiti al comma 3 dell'articolo 4 dell'Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell'articolo 1 dell'Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di "Residenze per artisti nei territori" così come definite nell'art. 4, comma 2 dell'Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
 - a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
 - b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
 - c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo, assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata annuale, è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.

Art. 2 - Gestione del triennio e delle singole annualità, gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Entro il 31 marzo della prima annualità del triennio sulla base di quanto disposto dall’Intesa, il MiC/DGS e la Regione, sottoscrivono il presente Accordo.
2. Il cofinanziamento per l’anno 2023 è così stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro 33.333,00, per parte Regione pari a Euro 50.000,00.
3. Nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa.
4. I bilanci preventivi e consuntivi di attività da parte della Regione dovranno essere redatti e trasmessi al MiC/DGS secondo schemi uniformi di bilancio. I bilanci preventivi e consuntivi dovranno inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto ed evidenziare il relativo deficit.
In relazione al cofinanziamento del MiC/DGS i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell’anno solare di riferimento.
5. Come definito dall’articolo 3, comma 5 dell’Intesa la Regione potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma stabilito dall’articolo 3 dell’Intesa.
6. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione. Tale deficit non potrà superare l’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
7. L’erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione è disposta secondo i seguenti termini e modalità:
 - a) anticipazione non superiore all’80 per cento della quota di finanziamento della MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione contenente l’elenco dei soggetti e dei progetti selezionati ad esito delle procedure pubbliche adottate, comprensivi dei rispettivi bilanci preventivi.
 - b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione contenente relazione di sintesi sulle attività svolte da parte dei progetti selezionati e il bilancio consuntivo degli stessi.
 - c) Il MiC/DGS trasferisce l’erogazione del finanziamento mediante ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti di Tesoreria della Regione.
8. La Regione aderente concorre al cofinanziamento con le risorse definite annualmente secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 dell’Intesa.

Art. 3 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all'Intesa concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse del FNSV destinate a favore delle attività di cui all'articolo 43 "Residenze" di cui al D.M. del 27 luglio 2017, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2 dell'Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività.
2. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni aderenti all'Intesa ed il MIC/DGS.
3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.
4. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, ed in relazione con quanto previsto all'articolo 9 dell'Intesa, le diverse tappe di attività triennale possono essere accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome, rappresentanti del MiC/DGS, e di altre istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali.

Art. 4 – Riduzioni e revoche

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e l'obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di residenze dell'importo complessivo del progetto approvato e finanziato, l'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione presenti, per l'annualità di riferimento, presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.
2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.
3. Il MiC/DGS, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall'Intesa, dal presente dall'Accordo e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.
4. Nel caso di riduzione o revoca del cofinanziamento di cui ai commi 1 e 2, da parte della Regione il MiC/DSG con provvedimento del Direttore generale, procederà alla rideterminazione della propria quota.

Art. 5 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, sarà riportato il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it, del MIC/DGS insieme a quello della Regione, completi di lettering.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione per gli anni 2022/2024 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 7 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

1. Qualsiasi modifica del presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse ed oggetto, comunque, di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa stessa.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. 5 pagine e n. 4 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

MiC
Direzione generale Spettacolo
Servizio I
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carmelina MIRANDA

REGIONE BASILICATA
IL RESPONSABILE
Dott. Michele Busciolano

Allegati

- A. Tabella del cofinanziamento Stato/Regioni 2023;
- B. Lettera di adesione della Regione **Basilicata** annualità 2023 contenente l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per l'annualità 2023;
- C. Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione;
- D. Schema di bilancio.